Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 232

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Lunedì, 14 settembre 1970** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.030** - Semestrale L. **11.030** - Trimestrale L. **6.020** - Un fascicolo L. **100** - Fascicoli annate arretrate: L. **200** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli annate arretrate: L. **180**.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

SUPPLEMENTI ORDINARI

(7892)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1970, n. 649.

Classificazione in comprensorio di seconda categoria della zona comprendente i territori dei comuni di Montorio dei Frentani, Montelongo di Bonefro, Colletorto e San Giuliano di Puglia, in provincia di Campobasso.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 8 febbraio 1954, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1954 al registro n. 4, foglio n. 390, con il quale è stato costituito il consorzio di bonifica fra i proprietari dei territori dei comuni di Larino, San Martino in Pensilis e Guglionesi, dell'estensione di ha. 8.508 e con denominazione di « Consorzio di bonifica Larinese » con sede a Larino;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 13 dicembre 1957, registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 1958, al registro n. 1, foglio n. 72, con il quale il territorio del consorzio è stato ampliato su alcune zone contigue dell'estensione di ha. 21.490, ricadenti nei territori comunali di Rotello, San Martino in Pensilis, Larino ed Ururi;

Visto il successivo decreto del Presidente della Repubblica in data 18 luglio 1969, registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 1969, al registro n. 15, foglio n. 160, con il quale il comprensorio del consorzio è stato ulteriormente ampliato, da ha. 29.998 ad ha. 37.232, mediante l'aggregazione del territorio del comune di Santa Croce di Magliano di ha. 5.264 e di parte del territorio del comune di San Giuliano di Puglia di ha. 1.970;

Vista la domanda in data 31 agosto 1967, con la quale il consorzio ha chiesto un ulteriore ampliamento sulla zona ricadente nei territori dei comuni di Montorio nei Frentani, Montelongo, Bonefro, Colletorto e San Giuliano di Puglia, dell'estensione complessiva di ha. 12.818, previa classifica della zona stessa, in comprensorio di bonifica di seconda categoria;

Visti sulla domanda in data 31 agosto 1967:

il decreto ministeriale 20 novembre 1967, n. 4124, con il quale è stata disposta la pubblicazione della detta domanda e dei relativi allegati;

le opposizioni in data 12 febbraio 1968 dell'ispettorato ripartimentale delle foreste di Campobasso e in data 31 gennaio 1968 dell'Azienda speciale consorziale del Fortore Molisano con le quali è stato chiesto che dalla zona proposta per la classifica e per l'ampliamento venga esclusa quella parte di territorio già classificato in comprensorio di bonifica montana con decreto interministeriale del 14 febbraio 1953, al fine di evitare che due enti sullo stesso territorio perseguano le medesime finalità;

le controdeduzioni in data 6 luglio 1968, con le quali il consorzio di bonifica Larinese ha ravvisato l'opportunità dell'accoglimento della richiesta di cui alle due sopra indicate opposizioni;

il voto del comitato tecnico provinciale di Campobasso n. 100 del 29 ottobre 1968;

il parere dell'ispettorato compartimentale agrario di Campobasso in data 4 dicembre 1968;

il parere del provveditorato regionale alle opere pubbliche di Campobasso n. 9215/12299;

il parere del Consiglio superiore dell'agricoltura del 27 febbraio 1969;

le note n. 1477 del 23 maggio 1969 e 8 settembre 1969, n. 132656, con le quali rispettivamente il Ministero dei lavori pubblici ed il Ministero del tesoro, hanno espresso, ai sensi dell'art. 3 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il proprio assenso per la classifica della zona di che trattasi in comprensorio di bonifica di seconda categoria;

Considerato che, in relazione anche al parere favorevole espresso dal consorzio di bonifica Larinese circa la richiesta formulata con le due opposizioni, la corografia in scala 1:100.000 è stata opportunamente rettificata come risulta dalla nota 1529 del 17 dicembre 1969, per cui il perimetro esterno della zona da classificare è quello indicato con linea a tratti e due punti e quello interno con linea tratteggiata di coloritura nera, il tutto racchiuso dalla linea continua rossa;

Ritenuto, pertanto, che ricorrono le condizioni per far luogo alla occorrente classifica;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per i lavori pubblici e con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

In conformità delle premesse, le opposizioni presentate dall'ispettorato ripartimentale delle foreste di Campobasso e dell'Azienda speciale consorziale del Fortore Molisano sono accolte.

Art. 2.

La zona comprendente i territori dei comuni di Montorio dei Frentani, Montelongo di Bonefro, Colletorto e San Giuliano di Puglia, dell'estensione complessiva di

ha. 12.818 circa, è classificata, ai sensi e per gli effetti del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, in comprensorio di bonifica di seconda categoria, il cui perimetro esterno è distinto con linea a tratti e due punti e quello interno con linea tratteggiata di coloritura nera, il tutto racchiuso da linea continua rossa nell'allegata corografia in scala 1:100.000, che, vistata dal Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1970

SARAGAT

SEDATI — NATALI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 settembre 1970
Atti del Governo, registro n. 237, foglio n. 67. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 giugno 1970, n. **650**.

Autorizzazione all'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari ad acquistare una porzione di immobile.

N. 650. Decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari (E.N.P.A.V.) viene autorizzato ad acquistare per il prezzo di lire 244.000.000 la porzione dell'immobile costituito da un piano terreno di mq. 244 complessivi e da un terzo e quarto piano di dieci vani e mezzo ciascuno, sito in Roma alla via Castelfidardo, 41, distinto nel nuovo catasto urbano del comune di Roma alla partita numero 191579, di proprietà della: « Aziende chimiche riunite Angelini Francesco - A.C.R.A.F. - Società per azioni », come da rogito 6 settembre 1968 per dottor Vincenzo Salerno, coadiutore del notaio Nicola Maselli, repertorio n. 51898.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1970
Atti del Governo, registro n. 237, foglio n. 82. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 luglio 1970, n. **651**.

Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi, con sede in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 651. Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1970, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Unione italiana dei ciechi, con sede centrale in Roma, viene autorizzata ad acquistare dai signori ing. Marco Dalla Torre e dott. Renata Dalla Torre un appartamento sito al piano secondo in posizione centrale, facente parte del fabbricato distinto al nuovo catasto edilizio urbano, comune di Venezia, sezione Mestre, foglio n. 14, mappale 2006/6, in viale San Marco civico 15/R, int. 4 piano II, cat. A/2, classe V.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1970
Atti del Governo, registro n. 237, foglio n. 70. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 luglio 1970, n. **652**.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Varese ad acquistare alcuni immobili.

N. 652. Decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Varese viene autorizzata ad acquistare dai signori Serrati Rosa in Meoni e Meoni Nello, alcuni lotti di terreno della estensione di mq. 22.730, siti in località Casino del rione di Biumo Superiore, al prezzo di L. 170.000.000 ed alle altre condizioni previste nella deliberazione n. 301 del 9 ottobre 1969.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1970
Atti del Governo, registro n. 237, foglio n. 71. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° maggio 1970.

Conferimento della decorazione « Stella al merito del lavoro » con il titolo di « Maestro del lavoro » a lavoratori italiani residenti all'estero.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 1° maggio 1967, n. 316, sul riordinamento delle norme relative alla decorazione della « Stella al merito del lavoro »;

Sentita la commissione di cui all'art. 10 della citata legge;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

E' conferita la decorazione della « Stella al merito del lavoro » con il titolo di « Maestro del lavoro » a:

1) Albergucci Ferdinando, Cantieri navali - La Ciotat (Bocche del Rodano) - Francia;
2) Alvino Salvatore, Cantieri navali Aden Dochyards - Aden;
3) Angelini Guido, Scuola statale arti e mestieri - Tripoli;
4) Ansovini Dante, Ditta Siemens - Zurigo (Svizzera);
5) Balestra Enrico, Soc. cementi armati centrifugati - La Plata (Argentina);
6) Ballor Andrea, Soc. « FIAT » - Parigi (Francia);
7) Balsamo Ebe Mafalda, Soc. Batiment - Tunisi (Tunisia);
8) Barenghi Franco, Soc. Pirelli - Bruxelles (Belgio);
9) Bertano Adolfo, Cantieri navali - La Ciotat (Bocche del Rodano) - Francia;
10) Bortolomeazzi Giulio, Ditta Landis & Gyr - Zurigo (Svizzera);
11) Bortot Antonio, Ditta Keller Frei Zurigo (Svizzera);
12) Branda Giulio, Ditta E. Rossetti - La Plata (Argentina);
13) Briotti Angelo, Ditta Fritz Marti di Engi - Glarona (Svizzera);
14) Butera Salvatore, S.A. des Charbonnages « Esperance et Bonne Fortune » - Glain (Belgio);

15) Calderaro Rosario, Soc. Electra Telefunken - Casablanca (Marocco);

16) Candiaco Mario, Soc. petrolifera italo iraniana « SIRIF » - Teheran (Iran);

17) Corti Lorenzo, Impresa costruzioni varie - Mentone (Francia);

18) Danieli Alfredo, Ditta Verzinkerei Zug A. G. - Zurigo (Svizzera);

19) Davi Rosina, Etablissements A. Boisseau - Casablanca (Marocco);

20) De Rossi Antonio, Impresa Perret - Annecy (Francia);

21) De Santis Giovanni, Ditta Cafex - Billate (Uollamo) - Etiopia;

22) De Tullio Pasquale, S. A. Espérance-Londoz - Flemalle Grande (Belgio);

23) Di Giorgi Alfonso, Construcion moderne francaise - Château de Charamande - Essonne (Francia);

24) D'Orsaneo Carmine, Maison de France - Teheran (Iran);

25) Faustinelli Martino Cleto, Impresa Gabelli AG Silis Maria (Svizzera);

26) Frison Marco, Impresa Aglietta - Chambery (Francia);

27) Garino Giovanni, PP. Salesiani - Cremisan (Israele);

28) Gazzarin Giacomo, Ditta Fritz Marti - Matt (Svizzera);

29) Guerra Danilo, Az, Therese Klopfer - Mering (Germania);

30) Guerra Rino, Soc. Alsacienne construcion mécaniques - Mulhouse (Francia);

31) Guidi Italo, Ditta Schütze & C. - Zurigo (Svizzera);

32) La Palombara Gaetano, Säge Holzwerk - Hufingen (Germania);

33) Longhi Rino, Soc. an. Lavelli & Maiocchi - Lugano (Svizzera);

34) Macchi Giulio, Imp. Stirling-Astaldi - Dar es Salaam (Tanzania);

35) Macoggi Francesco, Ditta Guidi Marcello & C. - Addis Abeba (Etiopia);

36) Magno Carlo, Molino Pigué S.A. - Buenos Ayres (Argentina);

37) Manini Faustino, Ditta Baumgartner Frères S. A. - Grenchen (Svizzera);

38) Marchesini Adelmo - Acciaierie Forges de Clabecq - Tubize (Belgio);

39) Mione Rosetta, Construcion moderne française - Château de Charamande (Francia);

40) Modanese Pietro, S. A. Phenix Works - Flemalle Haute (Belgio);

41) Monico Andrea, Miniera S. Marguerite - Ressaix (Belgio);

42) Montanari Mario, Berhanena Selam Printing Press - Addis Abeba (Etiopia);

43) Nacinovich Carlo Francesco, Soc. mineraria Oranje - Nassau - Heerlen (Olanda);

44) Naldini Lulù Pilar, Organizzazione Pirelli - Barcellona (Spagna);

45) Nart Bruno, Ditta Tonwerke - Thanyngen (Svizzera);

46) Oprandi Egidio, Soc. M. Barbisotti & Sons - Kumasi (Ghana);

47) Pace Vittorio, Compagnie de l'electricité et du gaz - Tunisi (Tunisia);

48) Paladino Antonino, Union bancarie pour le commerce et l'industrie - Tunisi (Tunisia);

49) Pignatiello Francesco, S. A. Tubax e Autophon - Vilvord (Svizzera);

50) Pirone Irene, Ditta David Baumann - New York (USA);

51) Prezzi Gilberto, Soc. cementi armati centrifugati - S. Nicolas (Argentina);

52) Rey Antonio Francesco, Magasin Général - Tunisi (Tunisia);

53) Rinaldi Guglielmo, Fulgoz Greeck Eletris Cables Co. - Atene (Grecia);

54) Saccheri Girolamo, Soc. El Boumiane - Tunisi (Tunisia);

55) Santucci Celestino, Soc. Buitoni - Saint Maur des Fosses (Francia);

56) Simonini Bruno, Chocolat Stella S. A. - Lugano (Svizzera);

57) Siragusa Santino, Sociedade comercial Luso italiana Lda - Lisbona (Portogallo);

58) Teramo Tommaso, Instituto tecnico argentino de refrigeracion - Punta Alta (Argentina);

59) Torchiaro Silvio, Cristalleria La Plata - La Plata (Argentina);

60) Tozzini Eugenio, Soc. Giovanola F.lli S. A. - Monthey (Svizzera);

61) Trasi Iginio, Navigatana S. A. - Addis Abeba (Etiopia);

62) Vanossi Pietro, Corriere del Ticino - Lugano (Svizzera);

63) Vecoli Bruno, Ditta Karl Reiner - Günzburg (Germania);

64) Visentin Orfeo, Clinica St. Joseph - Chambéry (Francia);

65) Zironi Gianfranco, Soc. Brown Boveri & C. - Baden (Svizzera).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 1° maggio 1970

SARAGAT

DONAT-CATTIN — MORO

(8569)

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1970.

Modalità per l'accertamento delle condizioni di cui ai punti 1), 2) e 3) dell'art. 2 della legge 21 aprile 1969, n. 162, e per la compilazione delle graduatorie di merito ai fini del conferimento dell'assegno di studio universitario.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto-legge 19 giugno 1970, n. 369, convertito, con modificazioni, nella legge 26 luglio 1970, n. 574;

Ritenuto che occorre determinare le modalità per l'accertamento delle condizioni di cui ai punti 1), 2) e 3) dell'art. 2 della legge 21 aprile 1969, n. 162, e per la compilazione delle graduatorie di merito, ai fini del conferimento dell'assegno di studio universitario;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 2 della legge 21 aprile 1969, n. 162, la domanda dello studente, intesa ad ottenere l'assegno di studio, deve essere presentata entro il 5 novembre.

Gli studenti che, per comprovati gravi motivi ottengono la iscrizione tardiva dopo la data di cui al primo comma e, entro il 31 dicembre, possono presentare, non oltre quest'ultima data, domanda per l'assegno di studio, della quale sarà tenuto conto soltanto nel caso in cui, soddisfatte le richieste presentate entro il 5 novembre, risultino ancora fondi disponibili per il conferimento di altri assegni.

Le domande devono essere corredate dei seguenti documenti, entro i termini anzidetti:

a) stato di famiglia e dichiarazione comprovante l'ammontare della imposta di famiglia;

b) dichiarazione del datore di lavoro circa la retribuzione percepita dal capo famiglia e, eventualmente, dagli altri membri della famiglia che esercitano attività lavorativa;

c) certificati degli uffici distrettuali delle imposte dirette da cui risultino la dichiarazione dei redditi del capo famiglia ed eventualmente di altri membri della famiglia, ai fini dell'imposta complementare, dell'imposta di ricchezza mobile, dell'imposta sui terreni e dell'imposta sui fabbricati.

Alla domanda deve essere allegata anche una dichiarazione del capo famiglia, ed eventualmente degli altri membri della famiglia, attestante la sua posizione di lavoratore (libero professionista; impiegato o funzionario statale, parastatale o privato; proprietario terriero o di immobili; commerciante, ecc.), con l'indicazione del luogo in cui viene esercitata l'attività lavorativa, della precisa qualifica rivestita e del datore di lavoro.

Art. 2.

Lo studente aspirante alla concessione dell'assegno di studio, che costituisca nucleo familiare a sè stante e risulti non convivente con la famiglia di origine, deve presentare documentata dichiarazione circa i mezzi di sostentamento e la fonte del suo reddito. Ove egli sia sprovvisto di mezzi propri, ai fini della concessione dell'assegno di studio, dovrà presentare la documentazione di cui al precedente articolo relativa alla famiglia di origine.

Art. 3.

Le opere universitarie possono svolgere, ove lo ritengano opportuno, eventuali ulteriori accertamenti delle condizioni economiche dello studente, con ogni mezzo a loro disposizione, chiedendo le necessarie informazioni all'amministrazione finanziaria dello Stato.

Espletati gli accertamenti di cui sopra, il consiglio dell'opera, o in mancanza, il commissario governativo decide se sussistano o meno le condizioni economiche per la concessione dell'assegno di studio. Il provvedimento relativo ha carattere definitivo

Art. 4.

Qualora le dichiarazioni e i documenti di cui ai precedenti articoli 1 e 2 risultino non veritieri, le opere universitarie, salvo responsabilità di ordine penale provvederanno per il recupero delle rate di assegno eventualmente già corrisposte.

Art. 5.

Ai fini della compilazione delle graduatorie di merito sono confermate le disposizioni ministeriali emanate ai sensi dell'art. 5 della legge 14 febbraio 1963, n. 80, ove non siano in contrasto con quelle di cui all'art. 3 della legge 21 aprile 1969, n. 162, nonchè le disposizioni di cui alla circolare 6 maggio 1969, n. 171 (Prot. 3100).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e avrà effetto dal giorno successivo a quello della pubblicazione.

Roma, addì 27 agosto 1970

Il Ministro: MISASI

(8631)

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1970.

Sostituzione di un membro nel collegio dei sindaci della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 4 febbraio 1967, n. 37, sul riordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri, ed in particolare l'art. 11 della legge medesima concernente la composizione e la nomina del collegio dei sindaci della cassa anzidetta;

Visto il proprio decreto in data 8 luglio 1969, con il quale è stato nominato, per la durata di un quadriennio, il collegio dei sindaci della cassa sopra citata;

Vista la nota n. 7/60.7/B del 14 luglio 1970, con la quale il Ministero di grazia e giustizia ha designato quale proprio rappresentante in seno al predetto organo di controllo il consigliere di corte d'appello dott. Adriano Colasurdo, in sostituzione del consigliere di corte d'appello dott. Giuseppe Marras chiamato a ricoprire altro incarico;

Considerato che occorre procedere alla anzidetta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Adriano Colasurdo è nominato membro del collegio dei sindaci della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri in rappresentanza del Ministero di grazia e giustizia ed in sostituzione del dott. Giuseppe Marras.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 agosto 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(8618)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 15

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2646 Mod. 25/A D.P. — Data: 22 maggio 1970 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento debito pubblico — Intestazione: Gigli Enzo fu Gaetano, nato a Macerata il 6 dicembre 1906 — Titoli del debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 10.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 22 agosto 1970

(8384)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di tagliandi di ricevuta semestrali

(*Unica pubblicazione*) Avviso n. 16 del 1970

E' stato denunciato lo smarrimento dei tagliandi di ricevuta semestrali appresso indicati, relativi al certificato Prestito per la riforma fondiaria redimibile 5% (1950) n. 4597, serie 36, del capitale nominale di L. 1.000.000, intestato a «Lembo Giovanni, interdetto, sotto la tutela della moglie Lugubre Domenica, domiciliata in Procida (Napoli)»:

Certificato n. 4597, serie 36, tagliando di scadenza 1° luglio 1971, rend. sem. L. 25.000;

Certificato n. 4597, serie 36, tagliando di scadenza 1° gennaio 1972, rend. sem. L. 25.000;

Certificato n. 4597, serie 36, tagliando di scadenza 1° luglio 1972, rend. sem. L. 25.000;

Certificato n. 4597, serie 36, tagliando di scadenza 1° gennaio 1973, rend. sem. L. 25.000;

Certificato n. 4597, serie 36, tagliando di scadenza 1° luglio 1973, rend. sem. L. 25.000;

Certificato n. 4597, serie 36, tagliando di scadenza 1° gennaio 1974, rend. sem. L. 25.000;

Certificato n. 4597, serie 36, tagliando di scadenza 1° luglio 1974, rend. sem. L. 25.000;

Certificato n. 4597, serie 36, tagliando di scadenza 1° gennaio 1975, rend. sem. L. 25.000;

Certificato n. 4597, serie 36, tagliando di scadenza 1° luglio 1975, rend. sem. L. 25.000;

Certificato n. 4597, serie 36, tagliando di scadenza 1° gennaio 1976, rend. sem. L. 25.000;

Certificato n. 4597, serie 36, tagliando di scadenza 1° luglio 1976, rend. sem. L. 25.000;

Certificato n. 4597, serie 36, tagliando di scadenza 1° gennaio 1977, rend. sem. L. 25.000;

Certificato n. 4597, serie 36, tagliando di scadenza 1° luglio 1977, rend. sem. L. 25.000;

Certificato n. 4597, serie 36, tagliando di scadenza 1° gennaio 1978, rend. sem. L. 25.000.

Ai termini degli articoli 4 del regio decreto 19 febbraio 1922, n. 366 e 485 del regolamento per la contabilità generale dello Stato, si fa noto che, trascorso un mese dalla data di pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà provveduto al pagamento degli interessi semestrali maturati sui tagliandi predetti.

(8574)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di diritto agrario comparato (posto convenzionato) presso la facoltà di giurisprudenza della Università di Firenze.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Firenze, è vacante la cattedra di diritto agrario comparato (posto convenzionato), alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8748)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1970, registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 1970, registro n. 71, foglio n. 321 è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 5 febbraio 1965 dalla prof.ssa Ferreri Guarnaccia Angela, avverso la decisione 7 novembre 1965 della commissione provinciale costituita, ai sensi dell'art. 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160, presso il provveditorato agli studi di Palermo.

(8554)

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1970, registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 1970, registro n. 69, foglio n. 232, sono stati dichiarati inammissibili i ricorsi straordinari prodotti dai professori Mazzantini Maria Aurora, Moffa Ida, Azzi Ida, Venturelli Elisabetta in Buffoli e Mora Volpini Elisabetta, avverso l'ordinanza ministeriale 24 agosto 1965.

(8555)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato di un fabbricato in comune di Seravezza

Con decreto 21 luglio 1970, n. 803, del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il trasferimento dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un fabbricato demaniale distinto in catasto del comune di Seravezza (Lucca) foglio n. 41, mappali 1006-1139 e 1141 della superficie complessiva di mq. 580, non più utilizzabili ai fini della bonifica.

(8577)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di San Bellino, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in San Bellino.

Si dà notizia — ai sensi dell'art. 64, primo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni — che in data 26 luglio 1970 è venuta a cessare l'amministrazione straordinaria presso la Cassa rurale ed artigiana di San Bellino, società cooperativa a responsabilità illimitata con sede in San Bellino (Rovigo), che era stata disposta per la durata di un anno con decreto del Ministro per il tesoro in data 17 gennaio 1969 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* numero 48 del 22 febbraio 1969) e successivamente prorogata per un periodo di sei mesi con decreto del Ministro per il tesoro in data 27 gennaio 1970 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 1° febbraio 1970).

(8454)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Annullamento del decreto ministeriale 9 dicembre 1966 concernente la graduatoria del concorso a ventisette posti di agente di cambio presso la borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 23 maggio 1956, n. 515, recante norme per i concorsi per agente di cambio;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1965, registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 1965, registro n. 23 Tesoro, foglio n. 16, con il quale venne bandito il concorso per il conferimento di ventisette posti di agente di cambio presso la borsa valori di Milano;

Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 1967, registro n. 1 Tesoro, foglio n. 319 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 19 del 23 gennaio 1967 e n. 28 del 1° febbraio 1967, con il quale venne approvata la graduatoria di merito dei concorrenti ammessi al concorso sopraindicato;

Vista la decisione n. 56 in data 18 ottobre 1968-5 marzo 1969 emessa dal Consiglio di Stato - 4ª sezione;

Decreta:

E' annullato il decreto ministeriale 9 dicembre 1966 sopracitato con il quale venne approvata la graduatoria di merito dei concorrenti a ventisette posti di agente di cambio presso la borsa valori di Milano.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 aprile 1969

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *maggio* 1969
Registro n. 14 *Tesoro, foglio n.* 163

(8582)

Annullamento della nomina di agenti di cambio presso la borsa valori di Milano

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 23 maggio 1956, n. 515, recante norme per i concorsi ad agente di cambio;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1965, registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 1965, registro n. 23 Tesoro, foglio n. 16, con il quale venne bandito il concorso per la nomina di ventisette agenti di cambio presso la borsa valori di Milano;

Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 1967, registro n. 1 Tesoro, foglio n. 319 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 19 del 23 gennaio 1967 e n. 28 del 1° febbraio 1967, con il quale venne approvata la graduatoria di merito dei partecipanti al concorso sopracitato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1967, registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 1967, registro n. 11 Tesoro, foglio n. 307, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 29 maggio 1967, n. 133 con il quale i vincitori del concorso vennero nominati agenti di cambio presso la borsa valori di Milano;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1967, registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 1967, registro n. 26 Tesoro, foglio n. 184, con il quale il dott. Alberto Pirovano venne nominato agente di cambio presso la borsa valori di Milano ai sensi dell'art. 13 della legge 23 maggio 1956, n. 515;

Vista la decisizione n. 56 in data 18 ottobre 1968-5 marzo 1969 emessa dal Consiglio di Stato - 4ª sezione;

Visto il decreto ministeriale 15 aprile 1969, registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 1969, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 163, con il quale, in esecuzione della predetta decisione del Consiglio di Stato, è stato annullato il decreto ministeriale 9 dicembre 1966 con il quale venne approvata la graduatoria di merito dei concorrenti ai posti di agente di cambio presso la borsa valori di Milano;

Ritenuta la necessità di provvedere conseguentemente all'annullamento della nomina dei vincitori del concorso ad agente di cambio presso la borsa valori di Milano;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

E' annullato il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1967 relativo alla nomina di ventisette agenti di cambio presso la borsa valori di Milano.

E' annullato, altresì il decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1967 relativo alla nomina ad agente di cambio presso la borsa valori di Milano del dott. Alberto Pirovano.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 13 ottobre 1969

SARAGAT

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *dicembre* 1969
Registro n. 34 *Tesoro, foglio n.* 382

(8583)

Approvazione della graduatoria di merito dei concorrenti a ventisette posti di agente di cambio presso la borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 23 maggio 1956, n. 515, contenente norme per i concorsi ad agente di cambio;

Visto il proprio decreto 20 agosto 1965, registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 1965, registro n. 23 Tesoro, foglio n. 16, con il quale venne bandito il concorso a ventisette posti di agente di cambio presso la borsa valori di Milano;

Visto il proprio decreto 3 febbraio 1966, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1966, registro n. 5 Tesoro, foglio n. 353, con il quale venne costituita la commissione esaminatrice del concorso predetto;

Visto il proprio decreto 9 dicembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 1967, registro n. 1 Tesoro, foglio n. 319, con il quale venne approvata la graduatoria di merito dei partecipanti al concorso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1967, registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 1967, registro n. 11 Tesoro, foglio n. 307 con il quale i vincitori del concorso vennero nominati agenti di cambio presso la borsa valori di Milano;

Visto il proprio decreto 15 aprile 1969, registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 1969, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 163, con il quale, in esecuzione della decisione del Consiglio di Stato - IV Sezione, n. 56, in data 18 ottobre 1968-5 marzo 1969, è stato annullato il sopracitato decreto ministeriale 9 dicembre 1966, relativo alla graduatoria di merito;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 1969, registro n 34, foglio n. 382, con il quale è stato annullato l'analogo provvedimento 22 marzo 1967, sopracitato, relativo alla nomina ad agente di cambio dei vincitori del concorso;

Visti i verbali delle deliberazioni adottate e la nuova graduatoria di merito formata dalla commissione esaminatrice;

Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito per la formazione della graduatoria;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso per agente di cambio presso la borsa valori di Milano:

1. De Marchi dott. Francesco . . . . . punti 73,10
2. Foglia dott. Giambattista . . . . . . » 49,53
3. Asnaghi rag. Giuseppe . . . . . . » 45,58
4. Murchio dott. Giorgio . . . . » 44,94
5. Belloni Carlo . . . . » 43,99
6. Aloisio dott. Giorgio . . . . » 43,64
7. Pastorino dott. Carlo . . . . » 41,61
8. Milla dott. Alberto . . . . . . » 39,95
9. Confalonieri dott. Giorgio . . . . . . » 39,53

10. Albertini dott. Isidoro	punti	39,14
11. Frosi Carlo .	»	39,04
12. Cerutti Giancarlo .	»	38,87
13. Lo Bianco dott. Antonino .	»	38,80
14. Colombi rag. Mario	»	38,13
15. Croci dott. Antonio	»	37,57
16. Zaffaroni dott. Renzo Maria	»	37,42
17. Malacarne Almonte	»	37,17
18. Ventura dott. Attilio .	»	36,87
19. Porta Giovanni	»	36,50
20. Bottazzi dott. Bruno .	»	36,07
21. Pozzi dott. Giampiero .	»	35,81
22. Compostella dott. rag. Aldo	»	34,50
23. Kuster rag. Giuliano .	»	34,43
24. Fossi dott. Giuliano	»	34,27
25. Buffa Giuseppe	»	34,03
26. Fumagalli dott. Ettore	»	33,40
27. San Martino dott. Pietro	»	33,18
28. Pirovano dott. Alberto	»	32,97
29. Albanese avv. Vittorio	»	32,71
30. Bardelli Romeo	»	32,27
31. Piva dott. Pier Paolo .	»	31,71
32. Capra Leone . .	»	31,68
33. Lanella dott. Lodovico	»	31,20
34. Boffa dott. Ettore	»	30,85
35. Guzzi dott. Alessandro	»	30,67
36. Rezzaghi dott. Silvano	»	30,00
37. Borroni dott. Paolo .	»	29,26
38. Pullè dott. Gianfranco	»	28,26
39. Lais dott. Riccardo	»	28,19
40. Chiesa dott. Giuseppe	»	27,90
41. Fietta dott. Ernesto .	»	27,74
42. Squadrilli dott. Massimo .	»	26,80
43. Urgnani dott. Enzo	»	26,17
44. Toso dott. Fulvio .	»	26,05
45. Pacchetti rag. Silvestro	»	25,32
46. Segre dott. Luciano Felice .	»	24,80
47. Arnaboldi dott. Renzo .	»	21,70
48. Legnani dott. Giorgio .	»	21,20
49. Ceresole dott. Giuseppe	»	20,35
50. Tanzi dott. Amedeo	»	20,33

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 marzo 1970

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1970
Registro n. 11 Tesoro, foglio n. 67

(8584)

Nomina di ventisette agenti di cambio presso la borsa valori di Milano

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Visto il regio decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222;

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261;

Visto il regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815;

Vista la legge 23 maggio 1956, n. 515;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1965 registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 1965, registro n. 23 Tesoro, foglio n. 16, con il quale venne indetto il concorso per il conferimento di ventisette posti di agente di cambio presso la borsa valori di Milano;

Visti il decreto ministeriale 9 dicembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 1967, registro n. 1 Tesoro, foglio n. 319, con il quale venne approvata la graduatoria di merito dei partecipanti al concorso, ed il decreto ministeriale 15 aprile 1969, registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 1969, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 163, con il quale, in esecuzione della decisione del Consiglio di Stato, IV sezione, n. 56, in data 18 ottobre 1968-5 marzo 1969 venne annullata la sopracitata graduatoria;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1967, registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 1967, registro n. 11 Tesoro, foglio n. 307, con il quale i vincitori del concorso vennero nominati agenti di cambio presso la borsa valori di Milano ed il decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 1969, registro n. 34 Tesoro, foglio n. 382, con il quale è stata annullata la nomina sopracitata;

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1970, registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 1970, registro n. 11 Tesoro, foglio n. 67, con il quale è stata approvata la nuova graduatoria di merito dei candidati al concorso suddetto;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro:

Decreta:

Sono nominati agenti di cambio presso la borsa valori di Milano i seguenti candidati dichiarati idonei:

1) De Marchi dott. Francesco
2) Foglia dott. Giambattista
3) Asnaghi rag. Giuseppe
4) Murchio dott. Giorgio
5) Belloni Carlo
6) Aloisio dott. Giorgio
7) Pastorino dott. Carlo
8) Milla dott. Alberto
9) Confalonieri dott. Giorgio
10) Albertini dott. Isidoro
11) Frosi Carlo
12) Cerutti Giancarlo
13) Lo Bianco dott. Antonino
14) Colombi rag. Mario
15) Croci dott. Antonio
16) Zaffaroni dott. Renzo Maria
17) Malacarne Almonte
18) Ventura dott. Attilio
19) Porta Giovanni
20) Bottazzi dott. Bruno
21) Pozzi dott. Giampiero
22) Compostella dott. rag. Aldo
23) Kuster rag. Giuliano
24) Fossi dott. Giuliano
25) Buffa Giuseppe
26) Fumagalli dott. Ettore
27) San Martino dott. Pietro

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione

Dato a Roma, addì 13 maggio 1970

SARAGAT

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1970
Registro n. 21 Tesoro, foglio n. 134

(8585)

Concorso per la nomina di ventotto agenti di cambio presso la borsa valori di Milano

IL MINISTRO PER IL TESORO

Viste la legge 23 maggio 1956, n. 515, contenente norme per i concorsi ad agente di cambio e la legge 3 febbraio 1963, n. 49, recante modificazioni all'art. 4 della predetta legge n. 515;

Ritenuto che l'art. 2 della citata legge 23 maggio 1956, n. 515 fa obbligo all'Amministrazione del tesoro di bandire per ciascuna borsa valori il relativo concorso per agente di cambio ogni biennio, qualora nel corso di questo si siano verificate vacanze nel ruolo;

Ritenuto che presso la borsa valori di Milano l'ultimo concorso è stato bandito con decreto ministeriale 20 agosto 1965 e che, pertanto, da tale data sono trascorsi oltre quattro anni;

Ritenuto che le vacanze verificatesi in tale periodo nel ruolo degli agenti di cambio della borsa valori di Milano ammontano a ventotto;

Ritenuta la necessità di bandire il concorso per la copertura dei posti disponibili nel ruolo degli agenti di cambio della borsa valori di cui trattasi;

Uditi i pareri della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli organi della borsa di Milano, ai sensi dell'art. 2 della legge 23 maggio 1956, n. 515;

Considerato che la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e la deputazione della borsa valori di Milano hanno espresso parere sfavorevole all'indizione del concorso, mentre il comitato direttivo degli agenti di cambio, pur evidenziando ragioni negative, ha rimesso ogni decisione in merito al Ministero del tesoro;

Ritenuto che, per il disposto dell'art. 2 della legge 23 maggio 1956, n. 515, i pareri degli organi previsti nell'art. 1 della stessa legge sono obbligatori, ma non vincolanti, e che, in conseguenza, l'Amministrazione deve bandire il concorso ogni biennio solo che vi siano vacanze nel ruolo degli agenti di cambio ed indipendentemente dall'eventuale parere contrario degli organi previsti nel citato art. 2 della legge 23 maggio 1956, n. 515;

Considerato che i pareri contrari all'indizione del concorso, motivati con l'insufficienza di spazio esistente nei locali della borsa, con l'eccessivo numero di agenti di cambio in rapporto al numero dei titoli trattati ed al volume delle contrattazioni, e con il numero rilevante degli agenti di cambio fuori ruolo, per altro in progressivo aumento per il prossimo avvenire, non possono far derogare l'amministrazione dall'obbligo di osservare precise norme di legge che le impongono di bandire il concorso, solo che ricorrano le precise condizioni del decorso di un biennio dall'ultimo bando e delle effettive vacanze nei posti;

Considerata, inoltre, l'opportunità per l'Amministrazione del tesoro di tenere nella dovuta considerazione le legittime aspettative degli aspiranti alla partecipazione al concorso, per la quale dalla legge 23 maggio 1956, n. 515 sopracitata, è fissato un limite massimo di età;

Vista la nota n. 1303/68 del 16 settembre 1968 con la quale il Consiglio di Stato, su specifica richiesta del Ministero del tesoro, ha espresso il proprio parere sull'argomento, ribadendo il principio dell'obbligatorietà per l'Amministrazione del tesoro di bandire ogni biennio il concorso per la copertura dei posti di agente di cambio resisi nel frattempo vacanti in ciascuna borsa valori;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso a ventotto posti di agente di cambio nel ruolo della borsa valori di Milano.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso, scritta su carta da bollo da L. 400 e firmata di pugno dal candidato, indirizzata al Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro) dovrà essere presentata, o dovrà pervenire, insieme a tutti i documenti richiesti, alla segreteria della commissione esaminatrice, presso l'ufficio dell'ispettore del tesoro delegato alla vigilanza governativa della borsa valori di Milano, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda di ammissione i candidati dovranno indicare il cognome, il nome, la data e luogo di nascita, ed il proprio domicilio ed indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le eventuali comunicazioni. La domanda dovrà, inoltre, contenere l'elencazione dei documenti allegati.

Art. 3.

A corredo della domanda dovranno essere prodotti i seguenti documenti, redatti in conformità delle vigenti disposizioni in materia di bollo e di legalizzazione, firmati per esteso a cura del funzionario o pubblico ufficiale che li rilascia, giusta quanto prescritto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678:

a) fotografia in data recente, applicata su foglio bollato con firma autentica del candidato. Il documento deve essere munito dell'autenticazione della fotografia e della firma;

b) estratto dell'atto di nascita, dal quale risulti che il candidato, alla data del presente decreto, abbia compiuto il ventisettesimo anno di età e non superato il cinquantacinquesimo;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziario;

f) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del comune di residenza ove l'aspirante risiede da un anno e nel caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei comuni ove il candidato abbia avuto precedenti residenze entro l'anno;

g) certificato di specchiata correttezza professionale, rilasciato dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura competente;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, entrambi aggiornati e annotati delle eventuali benemerenze di guerra; ovvero copia del foglio di congedo illimitato o certificato di esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva;

i) diploma di laurea in giurisprudenza od in economia e commercio, o in scienze politiche, oppure in scienze statistiche demografiche e attuariali, in originale o in copia autentica notarile;

l) certificato di tirocinio pratico effettuato in una borsa valori per un biennio come rappresentante alle grida di agente di cambio, o per un triennio quale procuratore di agente di cambio, ovvero per un quinquennio quale funzionario presso l'ufficio di borsa valori o l'ufficio titoli di una banca o quale commissionario di borsa in proprio o come responsabile di ditta commissionaria, ammesso nel recinto riservato di una borsa. Tale certificato dovrà riportare anche le date d'inizio e di fine del periodo o dei periodi di una o più delle attività sopra specificate;

m) dichiarazione con la quale l'aspirante si impegna, in caso di nomina ad agente di cambio, a cessare dalle altre attività incompatibili con la professione di agente di cambio e ad esercitare la professione medesima presso la borsa valori di Milano nel cui ruolo venga ad essere iscritto;

n) tutti gli altri documenti e pubblicazioni che, in aggiunta ai precedenti, possono costituire titolo valutabile per la formazione della graduatoria di merito. Nei documenti dovrà essere specificata la durata delle attività menzionate;

o) quietanza comprovante l'effettuato versamento presso la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Milano della somma di L. 10.000 (diecimila) per contributo alle spese di concorso.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) debbono essere di data posteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del concorso.

Art. 4.

I candidati che alla data di entrata in vigore della legge 23 maggio 1956, n. 515, erano agenti di cambio in carica, o risultavano avere esercitato la professione di agente di cambio conservando i prescritti requisiti, ovvero erano procuratori di agente di cambio o rappresentanti alle grida di agente di cambio da almeno un quinquennio, sono esentati dall'obbligo di possedere il titolo di studio di cui alla lettera *i*) dell'art. 3.

I candidati rappresentanti alle grida di agente di cambio, che al momento dell'entrata in vigore della predetta legge non avevano raggiunto il quinquennio di cui al comma precedente, possono partecipare al concorso anche se muniti di un diploma di laurea diverso da quello in giurisprudenza od in economia e commercio, o in scienze politiche, oppure in scienze statistiche demografiche e attuariali. Detto diploma dovrà essere prodotto in originale o in copia autentica notarile nel termine di cui all'art. 2.

Per tali candidati il limite di età è elevato ad anni sessanta.

Il possesso dei requisiti di cui al presente articolo dovrà essere comprovato mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura competente a mente dell'art. 5, ultimo comma, della legge 23 maggio 1956, n. 515.

In tale certificato dovranno essere indicate le date di inizio e di fine del periodo o dei periodi di una o più delle attività stesse.

Art. 5.

Non sarà tenuto conto delle domande pervenute o presentate oltre il termine indicato nell'art. 2, ovvero sfornite di taluno dei documenti di cui al precedente art. 3. La data di arrivo è stabilita dal timbro a data apposto dalla segreteria della commissione esaminatrice. Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per la partecipazione ad altri concorsi.

Nel caso che il titolo di studio richiesto in originale non sia stato ancora rilasciato, ovvero sia andato smarrito o distrutto, i candidati dovranno presentare il certificato sostitutivo di esso, a tutti gli effetti, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Art. 6.

Si applicano ai concorrenti ai posti di agente di cambio i benefici costituenti preferenza a parità di merito accordati dalle vigenti disposizioni di legge nei concorsi a pubblici impieghi, a mutilati, invalidi, ex combattenti, reduci e categorie assimilate.

Art. 7.

Con successivo decreto sarà provveduto alla costituzione della commissione esaminatrice a norma dell'art. 3 della legge 23 maggio 1956, n. 515.

Art. 8.

La commissione esaminatrice, esaurito l'esame formale delle domande e dell'allegata documentazione, e determinati i criteri di valutazione dei titoli di cui i candidati risultano in possesso, assegna, per ciascun candidato ammesso al concorso, un punteggio complessivo non eccedente il limite massimo di cento e propriamente:

a) sino a sessanta punti per i vari titoli professionali;

b) sino a dieci punti per le pubblicazioni in materia di borse valori;

c) sino a trenta punti per la prova di esame, di cui all'articolo seguente.

Per la valutazione dei titoli professionali e delle pubblicazioni in materia specifica, nonchè per la prova di esame, i commissari, compreso il presidente, dispongono di eguale numero di punti.

Art. 9.

I candidati ammessi al concorso dovranno sottoporsi, nel giorno, nell'ora e nel luogo che saranno stabiliti dalla commissione esaminatrice e loro notificati, in tempo utile, ad una prova di idoneità dinanzi alla commissione medesima.

La prova consisterà in un esame orale avente per oggetto principi di diritto civile, di economia politica e di scienza delle finanze, nonchè le discipline attinenti ai mercati mobiliari, la tecnica borsistica, la legislazione riguardante le borse valori e gli usi locali di borsa.

Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno conseguito nella prova una valutazione non inferiore a punti diciotto.

I candidati che siano agenti di cambio in carica sono dispensati, qualora ne facciano richiesta per iscritto, dal sostenere l'esame di idoneità. In tal caso ai medesimi verranno attribuiti diciotto trentesimi dei punti di cui alla lettera *c*), primo comma, del precedente art. 8.

Art. 10.

La somma dei punti che i candidati conseguiranno in base all'art. 8 costituirà la classificazione complessiva.

A parità di punteggio avranno titolo preferenziale e nell'ordine seguente:

a) gli agenti di cambio in carica presso altre borse per almeno un triennio;

b) coloro che abbiano esercitato, per ugual periodo, la professione di agente di cambio conservandone i prescritti requisiti;

c) i rappresentanti alle grida di agente di cambio per almeno un quinquennio;

d) i commissionari di borsa ammessi nei recinti riservati per almeno un quinquennio;

e) gli osservatori alle grida di istituto di credito per almeno un quinquennio.

Il periodo di tempo di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*) si calcola anche nel caso che le relative funzioni non siano state esercitate in via continuativa.

Fra i concorrenti predetti avranno la preferenza coloro i quali abbiano maggiore anzianità nell'esercizio delle relative funzioni.

Dopo le preferenze di cui sopra si osserveranno quelle spettanti ai mutilati, invalidi, ex combattenti, reduci e categorie assimilate, in applicazione dell'art. 6.

Quando non sia possibile stabilire la preferenza in base alle norme su indicate, per pari anzianità nell'esercizio delle rispettive funzioni o per mancanza, ovvero per parità di titoli di natura combattentistica, la preferenza medesima sarà determinata dalla maggiore età.

Art. 11.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dall'art. 6, gli interessati dovranno produrre, a corredo della domanda di ammissione al concorso, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione integrativa da rilasciarsi per la applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata;

b) gli ex combattenti della guerra 1940/43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948, dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od 6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare numero 27200/Om del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento, presenteranno apposita attestazione in carta da bollo rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio ciascuno di essi ha la propria residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra e i mutilati ed invalidi altoatesini o residenti anteriormente al 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio, o dei comuni di Sant'Orsola o di Luserna di cui all'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, nonchè i mutilati ed invalidi che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio, dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dalla amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra e la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste dei 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, e gli orfani dei caduti alto-atesini o residenti anteriormente al 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o dei comuni di Sant'Orsola e Luserna, di cui all'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, dovranno presentare un certificato su carta da bollo rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato su carta bollata rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

g) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicati nella lettera *d*), dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo del sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre. Analogo documento dovranno presentare i figli degli invalidi di prima categoria della sedicente repubblica sociale italiana;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio, dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

i) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata dal prefetto della provincia in cui risiedono, o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

l) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata. I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

m) i decorati di medaglia al valor militare e di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

n) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

o) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

p) i candidati alto-atesini o residenti prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da essi organizzate e abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dall'autorità competente.

Art. 12.

Le qualifiche combattentistiche devono essere acquisite almeno alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

La commissione esaminatrice può consentire che i documenti comprovanti il riconoscimento delle varie qualifiche di cui al precedente comma vengano prodotti dai candidati anche dopo il termine di cui all'art. 2 del presente decreto, ma comunque, non oltre la data stabilita per lo svolgimento della prova di esame, sotto pena di decadenza dai relativi benefici.

Art. 13.

La commissione esaminatrice, non appena formata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei, la trasmetterà al Ministero del tesoro che, dopo aver riconosciuta la regolarità del procedimento seguito per la formazione della stessa, l'approverà con proprio decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Unitamente alla graduatoria la commissione invierà tutti i documenti del concorso nonchè i verbali redatti, sia in sede di esame dei documenti, che durante l'espletamento della prova pratica e la relazione della stessa graduatoria.

Art. 14.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 febbraio 1970

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *febbraio* 1970
Registro n. 6 *Tesoro, foglio n.* 253

(8586)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di professore aggregato

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 25 luglio 1966, n. 585;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1966, n. 5;

Visto il decreto ministeriale 18 febbraio 1969, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 15 aprile 1969, con il quale sono stati banditi i concorsi a duecentosedici posti di professore aggregato;

Visto il decreto ministeriale 9 giugno 1969, concernente le disposizioni per la costituzione, per elezione e sorteggio delle commissioni giudicatrici dei concorsi a posti del ruolo dei professori aggregati banditi con i decreti ministeriali 18 febbraio 1969 e 21 maggio 1969;

Sentito il parere espresso dalla sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione in data 30 gennaio 1969 e 26 aprile 1969 in merito alla composizione dei collegi elettorali per la designazione dei membri delle commissioni giudicatrici per i concorsi sopra menzionati;

Visto il risultato dello spoglio delle votazioni e l'esito dei sorteggi comunicato dal presidente della commissione incaricata delle operazioni di scrutinio e di sorteggio per la costituzione delle commissioni giudicatrici dei concorsi sopra menzionati;

Considerato che i professori eletti che hanno rinunciato alla nomina per gravi ragioni debbono essere sostituiti con i professori che seguono nell'ordine dello scrutinio delle votazioni;

Considerato che i professori designati per sorteggio che hanno rinunciato alla nomina per gravi ragioni debbono essere sostituiti con i professori designati nei sorteggi suppletivi di cui all'art. 17 del citato decreto ministeriale 9 giugno 1969;

Decreta:

Art. 1.

E' costituita la seguente commissione giudicatrice del concorso ad un posto di professore aggregato:

HH-16:

per il gruppo « Impianti chimici » presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Padova:

Sorgato prof. Ippolito, Università di Padova;
Trevissoi prof. Carlo, Università di Genova;
Spinedi prof. Paolo, Università di Bologna;
Ercoli prof. Raffaele, Università di Palermo;
Dente prof. Mario, Politecnico di Milano.

Art. 2.

I candidati che hanno fatto pervenire al Ministero, entro il termine stabilito dal bando di concorso, la domanda di partecipazione e una serie delle pubblicazioni, sono tenuti a inviare, a ciascun componente la commissione giudicatrice, una serie delle pubblicazioni già inoltrate al Ministero, insieme con una copia del curriculum, dell'elenco dei titoli e dei documenti e dello elenco delle pubblicazioni già allegati alla domanda.

Le pubblicazioni dovranno pervenire ai commissari entro il ventesimo giorno dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Art. 3.

La spesa per presumibili L. 300.000 (trecentomila) complessive, farà carico al capitolo 2358 del bilancio di questo Ministero, per il corrente anno finanziario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 giugno 1970

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *luglio* 1970
Registro n. 74, *foglio n.* 230

(8626)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VENEZIA

Commissione giudicatrice del concorso pubblico a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Venezia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5832 dell'8 ottobre 1969, con il quale venne indetto il pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto e di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Venezia al 30 novembre 1968;

Considerata la necessità di procedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nei seguenti comuni della provincia di Venezia: Cavarzere (terza e quarta condotta), Concordia Sagittaria e Torre di Mosto;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, che sostituisce l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 44 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dagli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220, sulla composizione delle commissioni giudicatrici dei concorso a posti di ufficiali sanitari e sanitari condotti;

Visto l'art. 9 del suddetto regio decreto 11 marzo 1935 modificato dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, sulla sede e la data delle prove di esame;

Viste le designazioni del Ministero della sanità e della prefettura di Venezia nonchè la terna proposta dall'ordine dei medici chirurghi della provincia di Venezia;

Viste le comunicazioni dei sindaci dei comuni, ove è vacante il posto di ostetrica condotta in cui è riferito sulla deliberazione della giunta comunale a norma della legge 8 marzo 1968, n. 220, circa la segnalazione della ostetrica condotta componente di cui alla lettera *d*) dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso pubblico di cui alle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

Giani dott. Giuseppe, direttore di sezione in servizio presso il Ministero della sanità.

Componenti:

Giannico dott. Luigi, medico provinciale capo in servizio presso il Ministero della sanità;

Gardin prof. Luigi, primario ginecologo presso l'ospedale al Mare del Lido di Venezia;

Toschi prof. Paolo, primario ginecologo presso l'ospedale civile di Mirano;

Lombardo dott. Guido, direttore di sezione in servizio presso la prefettura di Venezia;

Martin Italia, ostetrica condotta, segretaria del collegio delle ostetriche di Venezia.

Segretario:

Campolieti rag. Giuseppe, consigliere di 1ª classe in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Venezia.

Le prove di esame avranno luogo in Venezia non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà inoltre pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio nonchè all'albo pretorio della prefettura di Venezia e dei comuni di Cavarzere, Concordia Sagittaria e Torre di Mosto.

Venezia, addì 27 agosto 1970

Il medico provinciale: Siggìa

(8603)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI LUCCA

Graduatoria generale del concorso al posto di veterinario condotto del consorzio veterinario di Piazza al Serchio, Minucciano, Sillano e Giuncugnano.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1829 del 20 marzo 1968, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento della condotta veterinaria consorziale di Piazza al Serchio, Minucciano, Sillano e Giuncugnano;

Visto il successivo decreto n. 2237 del 16 settembre 1968, con il quale si è provveduto, ai sensi di legge, alla nomina della commissione giudicatrice del concorso in parola;

Visti gli atti prodotti e la graduatoria formulata dalla commissione stessa e riscontrata la legittimità e regolarità delle operazioni concorsuali effettuate;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie;

Visto l'art. 35 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'art. 6, quarto comma, della legge 13 marzo 1958, n. 296:

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria generale degli idonei al concorso di cui in epigrafe:

1. Menchetti Giovanni	punti	62,800 su 120
2. Pisani Piero	»	57,000 »
3. Biagi Valente	»	55,000 »
4. Pacciani Amedeo	»	53,000 »
5. Lazzari Giovanni	»	43,650 »
6. Battistelli Enrico	»	43,150 »
7. Guidi Quirino	»	42,650 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia. Lo stesso verrà affisso, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo ufficio, della prefettura di Lucca e dei comuni interessati.

Lucca, addì 19 agosto 1970

Il veterinario provinciale: Taddei

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3757, di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria generale degli idonei al concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento della condotta veterinaria consorziale di Piazza al Serchio, Minucciano, Sillano e Giuncugnano;

Considerato che occorre provvedere alla nomina del vincitore, secondo l'ordine della graduatoria stessa per l'attribuzione del posto in parola;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Giovanni Menchetti è dichiarato vincitore del concorso per il conferimento della condotta veterinaria del consorzio di Piazza al Serchio, Minucciano, Sillano e Giuncugnano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia. Lo stesso verrà affisso, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori di questo ufficio, della prefettura di Lucca e dei comuni interessati.

Lucca, addì 19 agosto 1970

Il veterinario provinciale: Taddei

(8630)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 13 aprile 1970, n. 6.

Norme sulla contabilità generale della Regione.

(*Pubblicata nel Supplemento ordinario al* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 21 *aprile* 1970)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

La Ragioneria generale della Regione è ordinata secondo le norme dell'articolo 6 della legge regionale 23 gennaio 1964, n. 2.

Art. 2.

Alla Ragioneria generale della Regione sono attribuiti i seguenti compiti:

preparazione del bilancio di previsione dei relativi provvedimenti di variazione e del rendiconto generale della Regione e delle aziende regionali;

preparazione delle note preliminari al bilancio e delle situazioni finanziarie;

esame dei bilanci e dei rendiconti degli enti pararegionali e accertamento del regolare adempimento delle funzioni sindacali e di revisione presso gli enti medesimi;

vigilanza sull'amministrazione del patrimonio della Regione, in base a direttive della giunta regionale;

vigilanza sulle gestioni dei consegnatari dei beni e dei contabili della Regione;

vigilanza sui servizi di accertamento e di riscossione delle entrate;

verifica delle scritture contabili ed ispezioni amministrativo-contabili;

trattazione degli affari concernenti il trattamento di attività e quiescenza del personale regionale e del personale degli enti pararegionali;

esame e parere sugli schemi di provvedimenti legislativi recanti oneri a carico del bilancio regionale o dai quali derivino comunque conseguenze finanziarie dirette o indirette;

verifica dell'effettuazione delle spese in conformità delle norme legislative e regolamentari e nel modo più proficuo per la Regione;

verifica delle gestioni di fondi che interessino la Regione;

esercizio delle altre attribuzioni ad essa conferite con leggi speciali.

CAPO II

IL BILANCIO REGIONALE

Art. 3.

Il bilancio di previsione è un bilancio di competenza e la relativa legge autorizza la Regione a conseguire le entrate e ad effettuare le spese in esso comprese.

Art. 4.

L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

Per gli incassi e i versamenti delle entrate accertate e per il pagamento delle spese impegnate entro il 31 dicembre la chiusura dei conti è protratta al 31 gennaio successivo.

Art. 5.

Tutte le entrate e le spese di pertinenza della Regione devono essere iscritte nel bilancio; la loro indicazione viene fatta in modo chiaro e con precisa specificazione.

Art. 6.

Allo scopo di coordinare i dati del bilancio di previsione regionale con quelli del bilancio statale, la previsione da parte della Regione delle entrate erariali ad essa devolute per statuto, viene stabilita previa richiesta di elementi di informazione ai competenti organi dello Stato.

Per le entrate erariali, di cui all'articolo 60 dello statuto, la previsione suddetta viene stabilita in corrispondenza dei dati assunti a base dell'accordo previsto dall'art. 60 medesimo.

Art. 7.

Il bilancio regionale comprende lo stato di previsione dell'entrata, lo stato di previsione della spesa ed un quadro generale riassuntivo.

Ciascuno dei detti stati di previsione ed il quadro generale riassuntivo sono illustrati nella nota preliminare e sono approvati, nell'ordine, con distinti articoli della legge di bilancio.

Art. 8.

Le entrate e le spese del bilancio regionale sono ripartite e classificate secondo le norme stabilite per le entrate e le spese del bilancio dello Stato.

Art. 9.

Le spese previste in bilancio devono essere contenute, nel loro ammontare complessivo, entro i limiti delle entrate previste.

Pertanto il bilancio dovrà risultare in pareggio.

Art. 10.

Al bilancio regionale saranno allegati i bilanci di previsione delle aziende che gestiscono servizi assunti dalla Regione ai sensi dell'art. 5, punto 6) dello statuto.

La legge di bilancio approva anche i detti allegati.

Art. 11.

Il bilancio di previsione, dopo essere stato deliberato dalla giunta, viene presentato al Consiglio regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferisce, insieme ad una relazione di carattere finanziario ed economico.

Art. 12.

Il Consiglio regionale approva ogni anno il bilancio di previsione presentato dalla Giunta regionale.

L'esercizio provvisorio del bilancio può essere autorizzato con legge per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Art. 13.

Nell'eventualità che sul disegno di legge di approvazione del bilancio o sul disegno di legge di autorizzazione dell'esercizio provvisorio sia stata promossa dal Governo la questione di legittimità o quella di merito ai sensi dell'art. 49 dello statuto, l'Amministrazione regionale è autorizzata, in pendenza dei relativi giudizi a gestire il bilancio limitatamente per quanto concerne la spesa per ciascun mese, ai dodicesimi dei capitoli di parte corrente.

Art. 14.

I risultati della gestione del bilancio vengono dimostrati:

a) nel conto del bilancio;

b) nel conto generale del patrimonio della Regione.

Art. 15.

Sono materia del conto del bilancio:

1) le entrate accertate e scadute durante l'anno finanziario;

2) le spese ordinate e liquidate e quelle impegnate nello stesso periodo di tempo;

3) i versamenti della cassa della tesoreria regionale e i pagamenti riguardanti lo stesso esercizio o quelli anteriori effettuati nel periodo suindicato.

Art. 16.

Sono materia del conto generale del patrimonio della Regione, oltre le variazioni che apporta in esso la gestione del bilancio, anche tutte quelle che, per qualsiasi causa, si verifichino durante l'esercizio nelle attività e passività patrimoniali.

Art. 17.

E' vietato il trasporto da un capitolo all'altro dei fondi che a ciascuno sono stati assegnati con la legge del bilancio.

Art. 18.

Ogni provvedimento legislativo regionale che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte e la fonte da cui attingerli.

Art. 19.

Tutti i fondi di pertinenza della Regione devono affluire al bilancio.

Sono vietate le gestioni di fondi al di fuori del bilancio.

Art. 20.

Per il pagamento, in caso di richiesta degli aventi diritto, dei residui passivi eliminati per perenzione amministrativa ai sensi del successivo articolo 33, secondo comma, nonchè per l'aumento degli stanziamenti a capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio od in connessione con l'accertamento o la riscossione di entrate regionali, è istituito nello stato di previsione della spesa un apposito fondo di riserva.

Un elenco dei capitoli di cui sopra viene allegato allo stato di previsione della spesa.

Il prelevamento dal detto fondo di riserva sarà disposto con decreto del Presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta medesima.

Art. 21.

Dal fondo di riserva di cui all'articolo precedente saranno attinte, con le modalità in esso previste, anche le somme per la restituzione dei tributi indebitamente percetti, ivi compresi i tributi dello Stato devoluti alla Regione, quelle necessarie per la restituzione di somme avute in deposito, nonchè quelle occorrenti per integrare le assegnazioni relative a stipendi ed altri assegni fissi.

L'elenco indicante i capitoli cui si riferiscono le spese anzidette viene allegato al bilancio.

Art. 22.

Allo scopo di supplire ad eventuali deficienze di assegnazioni di bilancio, che non riguardino le spese di cui agli articoli 20 e 21, viene iscritto nello stato di previsione della spesa un fondo di riserva per le spese impreviste.

Il Presidente della giunta regionale è autorizzato a prelevare dal detto fondo, mediante propri decreti, somme da destinare a nuovi capitoli o a quelli già esistenti nella misura massima di tre milioni per ciascun capitolo. I prelevamenti al di là di detto limite sono disposti con le stesse modalità, previa apposita deliberazione della Giunta.

I decreti predetti sono convalidati con la legge di approvazione del rendiconto generale.

CAPO III

GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE

Art. 23.

Le entrate erariali spettanti alla Regione a termini dello statuto, dopo l'accertamento e la riscossione eseguiti a cura dello Stato, sono versate nella cassa della Regione, secondo le modalità stabilite nelle norme di attuazione dello statuto medesimo.

Alla Ragioneria generale della Regione è demandato il compito, in relazione all'art. 71 dello Statuto, di prendere visione delle operazioni di accertamento, relative alle entrate suddette, compiute dagli uffici tributari dello Stato, ferme restando le altre attribuzioni previste dallo stesso art. 71.

Art. 24.

La Regione provvede direttamente alla riscossione dei tributi da essa istituiti.

La Regione può affidare ad organi dello Stato l'accertamento e la riscossione di detti tributi. Le modalità per l'esecuzione dei relativi servizi saranno concordate con il competente Ministero.

Art. 25.

Le somme di spettanza della Regione a qualsiasi titolo riscosse dagli agenti o dovute dai debitori diretti devono essere integralmente versate, entro i termini fissati nelle leggi, nei regolamenti e nelle convenzioni, al tesoriere regionale.

Detto obbligo sussiste anche quando le somme predette non siano state iscritte nel bilancio di previsione.

Il tesoriere regionale comunica mensilmente ed ogni qualvolta ne sia richiesto, alla Ragioneria generale della Regione, l'elenco dei versamenti effettuati nelle sue casse.

Art. 26.

Costituiscono residui attivi le differenze fra le entrate accertate e quelle riscosse e versate.

Con deliberazione della Giunta regionale saranno determinati al termine di ciascun esercizio finanziario, per ogni capitolo di bilancio, i residui attivi da trasportare nel nuovo esercizio.

Il conto dei residui stessi è tenuto distinto da quello della competenza.

Art. 27.

Le spese inerenti alle funzioni di competenza dello Stato, da questo delegate alla Regione a sensi dell'art. 13, terzo comma, dello statuto, sono eseguite secondo le direttive fissate dallo Stato e gestite separatamente dalle spese di competenza regionale.

Art. 28.

Nei casi in cui con legge regionale sia disposto il versamento alle provincie, ai comuni e ad altri enti locali delle somme occorrenti per l'effettuazione delle spese inerenti alle funzioni loro delegate a sensi dell'art. 14 dello statuto, tali spese sono gestite dagli enti stessi separatamente da quelle di loro competenza.

Gli enti anzidetti inviano trimestralmente alla Ragioneria generale della Regione la situazione degli impegni assunti e dei pagamenti eseguiti per ciascun capitolo di spesa.

Le somme versate a sensi del primo comma del presente articolo, per le quali non vi sia la necessità di mantenimento in bilancio, sono riversate dagli enti al bilancio regionale.

Art. 29.

La giunta regionale assume, con proprie deliberazioni, gli impegni definitivi di spesa entro i limiti dei fondi assegnati in bilancio.

Le deliberazioni anzidette possono tuttavia anche limitarsi all'approvazione, in riferimento ai singoli stanziamenti di bilancio, di programmi di attività amministrativa, con l'ammontare presunto delle spese relative, dando facoltà al Presidente della giunta regionale di determinare in via definitiva, con proprio decreto, le spese medesime.

Art. 30.

Le deliberazioni di impegno, corredate dei documenti prescritti, devono trasmettersi alla Ragioneria generale della Regione, la quale, verificata la legalità della spesa e la regolarità della documentazione ed accertata l'esatta imputazione della spesa stessa al bilancio e la disponibilità del fondo sul capitolo relativo, vi appone il visto dopo averne effettuata la registrazione.

Art. 31.

Il Presidente della giunta regionale e gli Assessori devono comunicare alla Ragioneria generale della Regione qualsiasi atto dal quale possa derivare l'obbligo di pagare somme a carico del bilancio della Regione, per le occorrenti prenotazioni scritturali.

Art. 32.

La liquidazione e l'ordinazione delle spese sono disposte dal Presidente della giunta regionale e dagli Assessori, ciascuno per la rubrica di sua competenza, entro i limiti dei relativi impegni definitivi assunti, ai quali viene fatto riferimento.

L'intera documentazione viene trasmessa alla ragioneria generale della Regione, la quale, verificata la legalità della spesa e la regolarità della documentazione ed accertata l'esatta imputazione della spesa stessa, provvede alla scritturazione dei mandati di pagamento.

I mandati di pagamento sono firmati dal Presidente della giunta o da chi lo sostituisce e dal ragioniere generale.

Art. 33.

Costituiscono residui passivi di un esercizio finanziario le differenze fra gli impegni assunti dalla Ragioneria generale e i pagamenti effettuati dal tesoriere regionale.

I residui delle spese correnti non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello cui si riferiscono, si intendono

perenti agli effetti amministrativi. Con delibera della giunta regionale tali residui possono però riprodursi in un capitolo speciale dei bilanci successivi.

I residui delle spese in conto capitale possono essere mantenuti in bilancio non oltre il quinto esercizio successivo a quello cui fu iscritto l'ultimo stanziamento.

Sono però mantenuti oltre il termine stabilito dal precedente comma i residui che si riferiscono a somme che la Regione abbia assunto l'obbligo di pagare per contratto o in compenso di opere prestate o di forniture eseguite.

La Ragioneria generale, alla chiusura dell'esercizio finanziario, determina, per ciascun capitolo di bilancio, l'ammontare dei residui da trasportare nel nuovo esercizio. L'elenco relativo è approvato con deliberazione della giunta regionale.

Il conto dei residui al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello in corso è allegato al bilancio di previsione. In detto allegato è indicato per ciascun capitolo relativo alle spese in conto capitale, l'ammontare dei residui per i quali non corrispondono impegni verso terzi.

Il conto dei residui passivi è tenuto distinto da quello della competenza, in modo che nessuna spesa afferente ai residui possa essere imputata sui fondi della competenza e viceversa.

Art. 34.

Il Presidente della giunta regionale ha facoltà di autorizzare presso la tesoreria regionale aperture di credito, sia in conto competenza che in conto residui, a favore di funzionari delegati per il pagamento delle seguenti spese:

1) spese da farsi in economia;

2) spese da farsi in occorrenze per le quali sia indispensabile il pagamento immediato;

3) spese per il funzionamento degli uffici;

4) spese di qualsiasi natura per le quali leggi o regolamenti consentano il pagamento a mezzo di funzionari delegati.

Le aperture di credito a favore di ciascun funzionario delegato e per singolo capitolo di spesa non possono superare il limite di lire 50 milioni fatta eccezione per quelle disposte per il pagamento di spese da farsi in economia relative a lavori di sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, di miglioramento boschivo e di rimboschimento, il cui limite è fissato in lire 150 milioni.

A dette aperture di credito si provvede mediante ordini di accreditamento emessi dalla Ragioneria generale ed intestazioni al funzionario delegato con l'indicazione della sua qualità; gli ordini stessi sono firmati dal Presidente della giunta regionale o da chi lo sostituisce e dal ragioniere generale.

Ciascun ordine di accreditamento, deve indicare la somma prelevabile mediante buoni a favore dello stesso funzionario delegato e quella prelevabile mediante ordinativi a favore dei creditori. In caso di necessità può consentirsi il totale prelevamento, mediante buoni della somma accreditata.

Il prelevamento mediante buoni deve essere effettuato di volta in volta secondo le effettive occorrenze.

I buoni e gli ordinativi predetti sono firmati dal funzionario delegato e dal capo dell'ufficio contabile, ove esista.

E' consentita l'emissione a favore dello stesso funzionario delegato di più ordini di accreditamento aventi il medesimo oggetto, purchè l'importo complessivo delle somme non ancora giustificate non superi i limiti di cui al precedente secondo comma.

Art. 35.

I funzionari delegati sono personalmente responsabili delle spese da essi ordinate e liquidate e dei pagamenti effettuati mediante prelevamenti dalle aperture di credito.

La tesoreria regionale, nel dare corso a tali prelevamenti, deve accertare che il funzionario delegato rivesta la qualità indicata nell'ordine di accreditamento e che i prelevamenti non eccedano l'ammontare dell'apertura di credito cui si riferiscono.

Art. 36.

I funzionari delegati hanno l'obbligo di compilare, per ogni trimestre, il rendiconto dei prelevamenti effettuati sulle aperture di credito, distintamente per capitolo di bilancio e per la competenza ed i residui.

Devono altresì compilare detto rendiconto quando l'accreditamento sia esaurito, ovvero in caso di cessazione delle attribuzioni in relazione alle quali vennero autorizzate a loro favore dette aperture di credito ed in caso di sostituzione nell'esercizio delle attribuzioni medesime.

Le somme riscosse dai funzionari delegati sulle aperture di credito e che non siano state erogate al termine dell'esercizio possono essere trattenute per effettuare pagamenti di spese esclusivamente riferibili all'esercizio scaduto. La giustificazione di tali pagamenti è compresa in un rendiconto suppletivo da presentarsi non oltre il 31 marzo. Le somme non erogate alla chiusura del rendiconto suppletivo sono versate in tesoreria con imputazione al bilancio dell'entrata.

Le somme prelevate sugli ordini di accreditamento che risultassero in eccedenza al fabbisogno di cui al precedente comma possono essere riversate alla chiusura dell'esercizio dal funzionario delegato a tesoriere regionale e portate in aumento del credito residuale.

Alla chiusura dell'esercizio le aperture di credito fatte ai singoli funzionari vengono ridotte alla somma effettivamente prelevata.

I rendiconti di cui ai precedenti commi sono trasmessi, insieme a tutti i documenti giustificativi, alla Ragioneria generale per il riscontro amministrativo-contabile, entro i venticinque giorni successivi al periodo cui si riferiscono.

Art. 37.

Alle dipendenze dell'Assessorato per le finanze è istituito il servizio di cassa ed economato con il compito di provvedere alle spese minute d'ufficio, all'acquisto di materiale mobile ed alle altre incombenze che saranno stabilite con apposito regolamento.

L'economo-cassiere viene nominato con decreto del Presidente della giunta regionale, su proposta dell'Assessore per le finanze, e riveste la qualità di funzionario delegato.

La vigilanza sul servizio di cassa e di economato spetta al ragioniere generale.

Art. 38.

Presso il servizio di cassa ed economato è costituito un fondo di cassa che viene somministrato e reintegrato con mandato diretto a favore dell'economo-cassiere.

Apposito regolamento determina il limite massimo del fondo stesso, le spese che con il fondo possono effettuarsi, nonchè le modalità di esecuzione.

Art. 39.

Il ragioniere generale, nell'esercizio delle funzioni previste dal presente capo, qualora non ritenga, per determinati motivi, di apporre il suo visto ad un atto di impegno di spesa o di dare corso ad una ordinazione di pagamento, restituisce, con le sue osservazioni, i relativi provvedimenti all'Assessore competente.

Se l'Assessore insiste perchè sia dato corso al provvedimento, il Presidente della giunta regionale esprimerà il suo giudizio e, se del caso, darà in proposito ordine scritto al ragioniere generale che deve eseguirlo.

Per i provvedimenti concernenti spese comprese nella rubrica della Presidenza della giunta regionale il ragioniere generale, qualora ricorrano i motivi previsti dal primo comma, ne riferisce direttamente al Presidente della giunta stessa, che, se del caso, gli darà l'ordine scritto.

L'ordine scritto non può essere dato quando si tratti di spesa che ecceda la somma stanziata nel relativo capitolo di bilancio e che sia da imputare ad un capitolo diverso da quello indicato, oppure che sia riferibile ai residui anzichè alla competenza, o a questa piuttosto che a quelli.

Art. 40.

Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno, i pignoramenti, i sequestri e le opposizioni relativi a somme dovute dalla Regione, nei casi in cui sono ammessi dalle leggi, debbono essere notificati al Presidente della giunta regionale od al funzionario delegato cui spetta di ordinare il pagamento.

La notifica rimane priva di effetto riguardo agli ordini di pagamento che risultino già emessi. Potrà, peraltro, il creditore fare tale notificazione all'Istituto bancario incaricato dal tesoriere regionale di eseguire il pagamento degli ordini.

Nessun impedimento ai pagamenti può essere costituito da semplici inibitorie o diffide.

Per le somme dovute dalla Regione per somministrazioni, forniture ed appalti di pubblici servizi si applicano nei confronti della Regione le norme dettate per lo Stato.

Art. 41.

In sede di chiusura dell'esercizio finanziario sarà proceduto al riscontro dei pagamenti disposti dalla Regione e di quelli effettivamente compiuti dalla tesoreria regionale.

I mandati di pagamento non estinti saranno trasportati al nuovo esercizio finanziario, dopo averne modificata l'imputazione, dalla competenza ai residui.

CAPO IV
SERVIZIO DI TESORERIA REGIONALE

Art. 42.

Il servizio di tesoreria regionale può essere affidato ad un istituto di credito di notoria solidità mediante convenzione la quale stabilisce le modalità per lo svolgimento del servizio stesso e determina la garanzia da presentarsi dall'istituto incaricato, il tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa e quello passivo sulle anticipazioni.

Le condizioni per lo svolgimento dei servizi di Tesoreria sono fissate con decreto del Presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta medesima, prima della stipulazione della convenzione di cui al comma precedente.

Il servizio medesimo può anche essere affidato al tesoro dello Stato, ovvero gestito direttamente dalla Regione.

Art. 43.

Il ragioniere generale sovraintende al servizio di tesoreria e provvede al movimento dei fondi.

Art. 44.

Dopo il riscontro dei pagamenti di cui al precedente art. 41, la Ragioneria generale provvede alla chiusura dell'esercizio finanziario e prepara il rendiconto generale sulla base delle scritture tenute per la gestione del bilancio e del patrimonio.

CAPO V
RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE

Art. 45.

Il rendiconto generale della Regione comprende il conto consuntivo del bilancio ed il conto del patrimonio.

Art. 46.

Il conto consuntivo del bilancio dimostra i risultati della gestione finanziaria distintamente per capitoli, secondo la classificazione degli stati di previsione dell'entrata della spesa.

La dimostrazione avviene separatamente per i residui e per la competenza.

Per i residui attivi e passivi sono messi in evidenza la consistenza relativa all'inizio dell'esercizio al quale il rendiconto si riferisce, le somme versate e pagate durante l'anno finanziario e l'ammontare rispettivo al termine dell'esercizio medesimo.

Per la competenza sono indicate le entrate dell'anno accertate, versate e rimaste da versare e le spese dell'anno impegnate, pagate e rimaste da pagare.

Le entrate accertate e le spese impegnate sono poste a confronto con le somme al riguardo previste in bilancio, allo scopo di determinare l'eventuale avanzo o disavanzo.

Sarà infine determinato l'ammontare, per capitolo, degli incassi e dei pagamenti effettuati complessivamente per residui e competenza, nonchè l'ammontare dei residui attivi e passivi che si trasferiscono al nuovo esercizio finanziario.

Art. 47.

Il conto del patrimonio dimostra la consistenza dei beni appartenenti alla Regione e indica le variazioni che hanno subito nell'anno a cui si riferisce:

a) le attività e passività finanziarie;

b) i beni mobili e immobili, i crediti, i titoli di credito e le altre attività disponibili;

c) i beni destinati a servizi della Regione e le altre attività indisponibili;

d) le passività diverse.

Il conto del patrimonio deve contenere la dimostrazione dei vari punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella patrimoniale.

Art. 48.

Il rendiconto generale deliberato dalla Giunta regionale, viene trasmesso dal Presidente della giunta stessa, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce, alla delegazione della Corte dei conti con sede in Trento per i fini previsti dall'art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 574.

A detto rendiconto sono allegati i rendiconti relativi ai bilanci di cui al primo comma dell'art. 10.

Il rendiconto viene presentato al Consiglio regionale dal Presidente della giunta entro due mesi dall'avvenuta parificazione da parte della Corte dei conti.

La legge di approvazione del rendiconto generale approva anche i rendiconti allegati.

Art. 49.

L'avanzo finanziario risultante dal rendiconto generale presentato al Consiglio regionale ai sensi del terzo comma del precedente articolo, può essere impiegato in uno o più esercizi successivi.

E' obbligatoria la copertura del disavanzo nell'esercizio successivo a quello in cui venne deliberato dalla Giunta regionale il rendiconto generale da cui esso risulta.

Art. 50.

Per quanto non previsto dalla presente legge sulla materia dalla stessa disciplinata valgono, in quanto applicabili, le disposizioni sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 51.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 dello statuto. Essa entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Dalla stessa data le leggi regionali 24 settembre 1951, n. 17, e 6 luglio 1967, n. 8 sono abrogate.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 13 aprile 1970

Il Presidente della Giunta regionale
GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

(8614)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.